



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

LINEE GUIDA AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2012 accordo 22 dicembre 2011

Considerate le numerose richieste di chiarimenti in relazione ad alcuni profili della disciplina dettata dall'Accordo del 22 dicembre 2011 sugli ammortizzatori sociali per il 2012. Si rende necessario fornire alcuni chiarimenti operativi, invitando tutti i soggetti interessati ad uniformarsi.

CIG IN DEROGA

DURATA COMPLESSIVA DEL TRATTAMENTO – VERBALE (Punto 4.2)

- L' Istanza di CIG in deroga dovrà riguardare esclusivamente l'intervallo temporale 1 gennaio 2012 – 30 aprile 2012, anche in presenza di verbale di consultazione sindacale relativo ad un periodo più lungo (Il verbale di consultazione sindacale, difatti, potrà riguardare anche i periodi successivi, fino al 31 dicembre 2012).

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE (punto 5.1)

Il verbale di consultazione sindacale:

- potrà avere come periodo massimo di riferimento il 31 dicembre 2012;
- i punti essenziali elencati nell'accordo del 22 dicembre 2011 sono facoltativi e non obbligatori;
- nel caso di accordi che hanno come scadenza la data del 30 aprile 2012, si potrà procedere ad una modifica con una integrazione al verbale concordata con le parti;
- nel caso nel verbale con scadenza 30 aprile 2012 siano state indicate le ore di CIG, nell'integrazione dovranno essere indicate anche le ulteriori ore previste;

In particolare, nel caso in cui sia prevista la ripresa delle attività produttive, le parti dovranno indicare quali attività verranno poste in essere per favorire e raggiungere tale ripresa. Relativamente ai fabbisogni formativi, si potrà indicare anche solo la tematica oggetto della formazione che si ritiene più utile a favorire il mantenimento della occupazione, ovvero il concreto reimpiego dei lavoratori. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è necessario che nel verbale sia specificata anche la durata della formazione che si ritiene necessaria per ciascun lavoratore.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA (punto 5.2)

- Le domande devono essere presentate entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro. Ad esempio: inizio CIG dal 1/1/2012; termine presentazione domanda 25/2/2012. Inizio CIG 20/2/2012; termine presentazione domanda 25/3/2012.
- Qualora il termine cada in un giorno festivo, lo stesso slitta al giorno immediatamente successivo.
- In caso di respinta di interventi ordinari richiesti nei termini di legge, il termine slitta automaticamente al mese successivo alla notifica del provvedimento di reiezione.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (punto 9)

- Al fine di mantenere il diritto a percepire il trattamento di CIG in deroga, il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza o, nel caso in cui il lavoratore risieda fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione entro 8 gg. dalla comunicazione da parte dell'azienda dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di accordo sindacale (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile) per la presa in carico finalizzata alla erogazione delle politiche attive. Tale comunicazione da parte dell'azienda dovrà essere effettuata tempestivamente, e comunque improrogabilmente entro 8 gg dalla sottoscrizione.

Qualora il lavoratore non si presenti entro il termine previsto presso il competente Centro per l'Impiego, lo stesso perde il diritto a percepire il trattamento, fatte salve le ipotesi di giustificato ritardo (mancata o ritardata comunicazione da parte del datore di lavoro o malattia certificata).

POLITICHE ATTIVE 2012

Tutti i lavoratori beneficiari di CIG in deroga, sia in caso di prima concessione che di proroga, devono essere presi in carico dai Centri per l'Impiego. Agli stessi dovrà essere somministrato il percorso già stabilito con DGR n. 1829 del 2010, per la parte di specifica competenza dei Centri per l'impiego.

Tali attività dovranno essere obbligatoriamente tracciate, per ogni singolo lavoratore, da parte dei Centri per l'Impiego all'interno del sistema informativo SINTESI.

MOBILITA' IN DEROGA

PRESENTAZIONE ISTANZA MOBILITA' IN DEROGA

L'accordo sottoscritto il 22 dicembre 2011 prevede che le istanze di mobilità in deroga per l'anno 2012 vanno presentate unicamente e direttamente all'INPS, che curerà l'istruttoria delle stesse secondo le seguente modalità concordate con l'Istituto:

- 1) nel caso di prima concessione si dovrà allegare il mod. MOB1-allegato B unitamente al mod. DS21 ed a copia del documento d'identità;
- 2) nel caso di proroghe del trattamento sarà sufficiente il solo mod. MOB1-allegato B unitamente a copia del documento d'identità.

Nel caso relativo al punto 2) il mod. MOB1- allegato B dovrà essere protocollato come domanda di mobilità aggiungendo all'oggetto: "in deroga-proroga".

Le domande (sia di proroga al trattamento, sia di prima concessione) dovranno essere presentate agli uffici territoriali dell'INPS **entro 60 gg.** dall'ultimo giorno di prestazione concessa o dalla cessazione del rapporto di lavoro, **a pena di decadenza**. Qualora il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Di seguito i dati dei richiedenti, in base all'iter sopra descritto, verranno inseriti in banca dati percettori, al fine di consentire alla Regione Puglia di emanare il relativo provvedimento autorizzativo.

Le domande presentate secondo modalità differenti da come sopra descritto saranno rigettate.

Politiche Attive

Sia per le prime concessioni che per proroghe di mobilità in deroga scaduta il 31 dicembre 2011 i lavoratori beneficiari dovranno essere presi in carico dai Centri per l'Impiego. Agli stessi dovrà essere somministrato il percorso già stabilito con DGR n. 1829 del 2010, per la parte di specifica competenza dei Centri per l'impiego.

Tali attività dovranno essere obbligatoriamente tracciate, per ogni singolo lavoratore, da parte dei Centri per l'Impiego all'interno del sistema informativo SINTESI.

DISPOSIZIONI COMUNI

Modalità pagamento

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 214 del 22 dicembre 2011 (cd "manovra di Natale") le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a mille euro (limite che potrà essere modificato in futuro con decreto del ministero dell'Economia).

A tal fine si consiglia di informare i lavoratori che dovranno comunicare all'INPS il codice IBAN necessario per l'accredito delle indennità. Considerato che **l'adeguamento alle nuove modalità di pagamento dovrà avvenire entro il 6 marzo 2012**, l'Istituto quindi non potrà effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a mille euro a partire dal 7 marzo 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)

